

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 47-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1984, n. 1049.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di
Milano Pag. 1367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1984, n. 1050.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Napoli Pag. 1367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1984, n. 1051.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1984, n. 329, recante modificazioni allo statuto
dell'Università degli studi di Brescia . Pag. 1369

1985

LEGGE 15 febbraio 1985, n. 24.

Partecipazione dell'Italia al III aumento generale del
capitale della Banca asiatica di sviluppo Pag. 1369

LEGGE 15 febbraio 1985, n. 25.

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aero-
porti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio
di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche
all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale . Pag. 1370

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione all'ospedale civile di Legnago ad espletare
attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di
trapianto terapeutico Pag. 1371

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione al trasferimento delle attività di solo pre-
lievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico,
autorizzate con decreto ministeriale 30 ottobre 1980, presso
la sala operatoria della terza divisione di chirurgia gene-
rale degli ospedali civili di Venezia Pag. 1372

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione allo stabilimento ospedaliero di San Donà
di Piave all'espletamento delle attività di prelievo e tra-
pianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.
Pag. 1373

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione all'ospedale civile di Piacenza - U.S.L. n. 2,
all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da
cadavere a scopo di trapianto terapeutico Pag. 1373

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università di
Trieste a sostituire il primario nella équipe già autorizzata
con decreto ministeriale 15 gennaio 1982 alle attività di
prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo tera-
peutico Pag. 1374

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università degli
studi di Modena ad includere alcuni sanitari nella équipe
già autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cornea
da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale
30 ottobre 1980 Pag. 1375

Ministero del tesoro

DECRETO 14 febbraio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° marzo 1985 Pag. 1375

DECRETO 24 gennaio 1985.

Finanziamento per il primo trimestre 1985 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale Pag. 1378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 1382

Ministero della sanità: Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1984 Pag. 1387

Ministero delle finanze:

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali Pag. 1393

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco Pag. 1393

Regione Toscana: Aggiornamento delle analisi chimica e batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Corona » Pag. 1393

Regione Lombardia:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Brumano Pag. 1393

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Padermo Dugnano e Godiasco Pag. 1393

Provincia di Bolzano: Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano.

Pag. 1393

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi a trenta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, a ventidue posti (elevati a novantadue) di segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro ed a diciannove posti (elevati a trentadue) di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro Pag. 1395

Ministero dei trasporti: Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico nel ruolo della quarta qualifica funzionale degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile Pag. 1395

Corte dei conti: Errata-corrige al concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Campobasso. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 31 del 5 febbraio 1985) Pag. 1395

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 1395

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 23 FEBBRAIO 1985:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della qualità « vigneto » Istituita nel comune di Torrecuso, della provincia di Benevento.

(932)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1984, n. 1049.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne — indirizzo europeo — l'insegnamento di « letteratura francese contemporanea » cambia la denominazione in quella di « letteratura francese moderna e contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1985
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1984, n. 1050.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 1071 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria

Art. 1072. — E' istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Art. 1073. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria, in via F. Delpino, 1, Napoli.

Art. 1074. — La scuola ha lo scopo di approfondire e aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria creando tecnici altamente qualificati.

Questi, avendo raggiunto una specifica competenza e un'adeguata preparazione in un settore nevralgico della medicina veterinaria saranno in grado di identificare con maggiore facilità e probabilità le malattie

infettive e le pericolose antropocenosi, di provvedere a una idonea profilassi e di applicare drasticamente le norme di polizia veterinaria, in modo da salvaguardare non solo la vita degli animali ma, indirettamente, anche quella dell'uomo svolgendo, in tal modo, importanti funzioni non solo di ordine zootecnico, ma anche di ordine sociale. Ciò anche in base alla « Riforma sanitaria » che prevede per l'infettivista un ruolo determinante e preponderante (compiti di istituto), per il quale è richiesta una vasta e particolare cultura.

Art. 1075. — La durata del corso è di anni due e non è suscettibile di abbreviazione, per uniformità con le altre scuole di specializzazione che si svolgono nella facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

Art. 1076. — Il numero degli iscritti è di cinquanta per ogni anno e complessivamente di cento per l'intero corso di studio.

Art. 1077. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 1078. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

- a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
- b) il voto di laurea;
- c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
- d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 1079. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

- 1) virologia veterinaria;
- 2) microbiologia generale veterinaria;
- 3) immunologia;
- 4) parassitologia veterinaria;
- 5) igiene generale.

2° Anno:

- 1) malattie infettive e profilassi (malattie da batteri, da micoplasmi e da rickettsie);
- 2) malattie infettive e profilassi (malattie da protozoi);
- 3) malattie infettive e profilassi (malattie da virus);
- 4) anatomia patologica delle malattie infettive;
- 5) polizia veterinaria;
- 6) chemioterapia.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

Art. 1080. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 1081. — Le attività pratiche riguarderanno esercitazioni di:

- 1) batteriologia;
- 2) virologia;
- 3) parassitologia;
- 4) immunologia;
- 5) diagnostica di laboratorio.

La frequenza alle attività didattiche e pratiche è obbligatoria, tuttavia lo specializzando per sostenere gli esami dovrà aver frequentato almeno i 3/4 delle lezioni teoriche e pratiche effettuate.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione l'attività svolta dallo specializzando presso gli istituti zooprofilattici, l'Istituto superiore di sanità, i laboratori veterinari militari e le strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 1082. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 1083. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 1084. — Il consiglio, composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è presieduto dal direttore.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegna anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegna nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1985
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1984, n. 1051.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 329, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la nota n. 5310/84 del 7 agosto 1984 del rettore dell'Università di Brescia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1984;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare una rettifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 329/84 sopra citato, dovuta a mero errore di trascrizione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1984, è rettificato come segue:

Articolo unico

Articolo 29:

Errata

Corrige

Statistica metrica e biometria

Statistica medica e biometria

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1985
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 31

LEGGE 15 febbraio 1985, n. 24.

Partecipazione dell'Italia al III aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907, è aumentata di dollari USA 123.370.000, del peso e del titolo in vigore al 31 dicembre 1966.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.466 milioni per l'anno 1984 e in lire 2.233 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1985

PERTINI

CRAZI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1458):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 20 marzo 1984. Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 18 aprile 1984, con pareri delle commissioni III e V. Esaminato dalla VI commissione e approvato il 17 maggio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 748):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 5 luglio 1984, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª. Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 6 febbraio 1985.

LEGGE 15 febbraio 1985, n. 25.

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — La misura dei diritti prevista dalla presente legge è soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.

Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dal seguente:

« Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero ».

Art. 3.

La lettera g) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è sostituita dalla seguente:

« g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411 ».

Art. 4.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Art. 20 - (Entrate). — Le entrate dell'Azienda sono costituite:

dal provento di cui alla lettera g) del precedente articolo 3;

dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente articolo 8, numero 12);

dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;

da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;

da ogni altra eventuale entrata ».

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Il coefficiente unitario di tassazione (t) è calcolato dividendo il costo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività ed è determinato con decreto del Ministro dei trasporti.

Il costo di cui al precedente comma comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento ed agli interessi delle spese degli impianti di assistenza al volo, nonché le spese di esercizio degli impianti e le spese amministrative di gestione della tassa di cui all'articolo 1 ed è determinato annualmente, su proposta della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, dal Ministero dei trasporti sulla base dei costi e delle spese previsti nell'anno in cui la tassa verrà applicata, avuto anche riguardo ai costi ed alle spese sostenuti negli anni precedenti, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324.

Il calcolo di cui al primo comma è effettuato sulla base di una quota non inferiore all'80 per cento del costo totale sostenuto dall'Azienda in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonché delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritti per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

In ogni caso entro il 1987, il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell'intero costo sostenuto dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 11 luglio 1977, n. 411, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento della tassa di cui all'articolo 1 ».

Art. 7.

L'articolo 13 della legge 11 luglio 1977, n. 411, è soppresso.

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è così modificato:

« Art. 9. — Presso il Ministero dei trasporti è istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri:

un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile;

un funzionario del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero delle finanze;

due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;

due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali;

due funzionari dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti.

La predetta commissione deve essere altresì sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogni qualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti.

La predetta commissione deve inoltre essere sentita ai fini della determinazione del coefficiente unitario di tassazione previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1985

PERTINI

Craxi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

— La legge 5 maggio 1976, n. 324, concerne « Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile ».

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, reca l'« Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ».

— La legge 11 luglio 1977, n. 411, concerne « Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta ».

— Il testo dell'art. 1 di detta legge è il seguente:

« E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.

Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo ».

Nota all'art. 7:

— Testo dell'art. 13 della legge 11 luglio 1977, n. 411:

« I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse e sovrattasse previste dalla presente legge sono riservati all'erario e devono essere versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 709):

Presentato dall'on. Carlo SANGALLI e altri il 25 ottobre 1983. Assegnato alla commissione X (Trasporti), in sede legislativa, il 24 novembre 1983, con pareri delle commissioni V e VI. Esaminato dalla commissione X il 18 luglio 1984, 19 luglio 1984 e approvato il 26 luglio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 894):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 27 settembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 13 dicembre 1984.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 novembre 1984.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 709 B):

Assegnato alla commissione X (Trasporti), in sede legislativa, il 23 gennaio 1985, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 31 gennaio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione all'ospedale civile di Legnago ad espletare attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente *pro-tempore* del comitato di gestione della U.S.L. n. 28 di Legnago (Verona) in data 12 novembre 1981, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 30 maggio 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale provinciale di Legnago è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene debbono essere eseguite presso la sala operatoria di urologia ubicata al quarto piano del complesso operatorio dell'ospedale di Legnago.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari della terza divisione di chirurgia generale del centro ospedaliero di Borgo Trento di Verona già autorizzati con decreto ministeriale 6 marzo 1978 ed in corso di rinnovo:

Ancona prof. Giusto, primario f.f. della terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona;

Tonini dott. Carlo, aiuto di ruolo della terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona;

Calvani dott. Ettore, assistente di ruolo della terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona;

Muolo dott. Ettore, aiuto di ruolo della terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona;

Dean dott. Paolo, assistente di ruolo della terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona;

Galante dott. Otello, assistente di ruolo della terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona;

Zampieri dott. Gianfranco, assistente di ruolo della terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona;

Gulino dott. Salvatore, assistente di ruolo della terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona;

Longo dott. Michele, assistente incaricato presso la terza divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 28 di Legnago è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(974)

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione al trasferimento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, autorizzate con decreto ministeriale 30 ottobre 1980, presso la sala operatoria della terza divisione di chirurgia generale degli ospedali civili di Venezia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 900.5.T.O.89/3 del 30 ottobre 1980 che autorizza gli « Ospedali civili di Venezia » all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 16 « Veneziana », in data 31 marzo 1984, intesa a trasferire le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico dalle sale operatorie della seconda chirurgia generale, giusto quanto disposto nel precedente decreto ministeriale n. 900.5.T.O.89/3 del 30 ottobre 1980, alla sala operatoria della terza divisione di chirurgia generale;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 28 maggio 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli « Ospedali civili riuniti » di Venezia, già autorizzati con decreto ministeriale n. 900.5.T.O.89/3 del 30 ottobre 1980, debbono essere eseguite presso i nuovi ambienti costituiti dalla sala operatoria n. 1 della terza divisione di chirurgia generale e dagli annessi servizi facenti parte del complesso operatorio

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale 30 ottobre 1980.

Art. 3.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 16 « Veneziana » è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(979)

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione allo stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 15 « Basso Piave » di San Donà di Piave in data 2 marzo 1983, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 29 maggio 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 18 dicembre 1984;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave (Venezia) è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate in una sala operatoria del pronto soccorso ubicato nello stabilimento ospedaliero e quelle di trapianto presso una sala del complesso operatorio situato al secondo piano del corpo posteriore del monoblocco ospedaliero.

Art. 3.

Le attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Salvadori dott. Luciano, primario della divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave;

De Polli dott. Fiorenzo, aiuto presso la divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 15 « Basso Piave » di San Donà di Piave (Venezia) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(977)

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione all'ospedale civile di Piacenza - U.S.L. n. 2, all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale civile di Piacenza in data 8 giugno 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 19 ottobre 1983;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Piacenza è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite in una sala operatoria ubicata presso il blocco operatorio della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale stesso.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere effettuate rispettivamente dai sanitari della seconda divisione di chirurgia « Pizzamiglio » dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano autorizzati con decreto ministeriale 30 ottobre 1978 — in corso di rinnovo — e da quelli della divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Parma, autorizzati con decreto ministeriale 30 ottobre 1980:

Belli prof. Lino, primario della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio » dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Forti prof. Domenico, aiuto della divisione accettazione;

Puttini dott. Maurizio, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Troisi dott. Carlo, assistente presso la seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Botti prof. Emanuele, primario della divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Parma;

Marchesi dott. Luigi, aiuto presso la divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Parma;

Soregaroli dott. Daniele, aiuto presso la divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Parma;

Denti dott. Lelio, assistente presso la divisione di chirurgia generale - presidio ospedaliero di Parma;

Botta prof. Giancarlo, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Parma;

Pandolfo dott. Enrico Ovaleo, assistente contrattista dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Parma;

Papadia prof. Franco, aiuto universitario dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Parma;

Banchini dott. Enrico, assistente contrattista dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Parma;

Contini dott. Sandro, assistente contrattista dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Parma;

Pampari dott. Giulio Cesare, assistente dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Parma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 2 di Piacenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(978)

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università di Trieste a sostituire il primario nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 15 gennaio 1982 alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1982, con il quale la clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 1 di Trieste in data 26 gennaio 1984, intesa ad ottenere la sostituzione del prof. Rosario Brancato, trasferito ad altra sede, con il prof. Roberto Guerra nella conduzione dell'équipe già autorizzata con il sopracitato decreto ministeriale 15 luglio 1982 allo espletamento delle suddette attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Il prof. Roberto Guerra sostituisce il prof. Rosario Brancato nella conduzione dell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 15 luglio 1982 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 1 di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(975)

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università degli studi di Modena ad includere alcuni sanitari nella équipe già autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 30 ottobre 1980.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1980, con il quale la clinica oculistica dell'Università degli studi di Modena è stata autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso gli istituti ospedalieri di Modena;

Vista l'istanza del presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 16 di Modena nel mese di aprile 1983, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari: dott. Emilio Campos, dott. Fulvio Guerra, dott. Carlo Chiesi, nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 30 ottobre 1980 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 1977, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica dell'Università degli studi di Modena è autorizzata ad includere nell'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 30 ottobre 1980:

per le operazioni di prelievo di cornea:

Guerrieri dott. Fulvio, assistente ospedaliero;
Chiesi dott. Carlo, assistente universitario;

per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea:

Campos dott. Emilio, assistente universitario.

Art. 2.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 16 di Modena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(976)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 febbraio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° marzo 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 13.000 miliardi, della durata di dieci anni;

Decreta:

A.t. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 13.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° marzo 1985, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di aggiudicazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente articolo 1, pagabile il 1° marzo 1986, è pari al 13,80 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza di dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione i partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

- a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
- b) dall'imposta sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1986 e l'ultima il 1° marzo 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1995.

Art. 7.

Il collocamento dei certificati verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria.

Le aziende e gli istituti centrali di categoria possono partecipare all'asta in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati con apposita convenzione.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino a un massimo di sei, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure

in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati ter osaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale n. 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 16,30 del 25 febbraio 1985 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° marzo 1985.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 4 marzo 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta retrodatata 1° marzo 1985, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° MARZO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° MARZO 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° MARZO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio di lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora e viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1985
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 34

(1012)

DECRETO 24 gennaio 1985.

Finanziamento per il primo trimestre 1985 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto che il CIPE nella seduta del 20 dicembre 1984, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ha deliberato, tra l'altro, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo l'accantonamento di lire 1.139.500.000.000, l'assegnazione dell'importo complessivo annuo di L. 38.060.500.000.000 da valere sullo stanziamento di L. 39.200.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985;

Visto che del predetto importo annuo di lire 38.060.500.000.000 è stata assegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

la somma complessiva di L. 13.090.500.000.000, quale quota uniforme per il finanziamento su base capitolaria, di cui L. 2.445.000.000.000 per l'assistenza di base, lire 6.050.000.000.000 per la farmaceutica, L. 2.085.000.000.000 per la specialistica, L. 1.735.000.000.000 per l'igiene e la prevenzione e L. 775.500.000.000 per altra assistenza;

la somma di L. 22.765.000.000.000, quale quota a finanziamento differenziato dell'assistenza ospedaliera con compensazione della mobilità regionale;

la somma di L. 390.000.000.000, quale quota sempre a finanziamento differenziato del servizio di guardia medica per L. 215.000.000.000, di quello veterinario per L. 175.000.000.000, comprensiva quest'ultima della quota di L. 23.867.000.000 per il servizio di profilassi obbligatoria vaccinale;

la somma di L. 1.815.000.000.000 per le spese generali di gestione, determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

Ravvisata la necessità di disporre — a titolo d'acconto — ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa della quota del primo trimestre 1985, corrispondente ad un quarto delle predette assegnazioni annue, pari a lire 9.515.125.000.000 come risulta determinata nell'allegato prospetto;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1984 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con nota n. 1907 del 29 ottobre 1984, n. 9749 del 23 novembre 1984, n. 26374 del 12 dicembre 1984, n. 40633 del 14 dicembre 1984, n. 21982 del 28 dicembre 1984, n. 94682 del 29 novembre 1984, n. 17183 del 17 dicembre 1984, n. 38021 del 12 dicembre 1984, n. 11030 del 23 novembre 1984, n. 59 del 7 gennaio 1985, n. 1275/5011 del 14 gennaio 1985, n. 18625 del 17 dicembre 1984, n. 454 del 9 gennaio 1985, n. 27677 del 9 novembre 1984, n. 45136 del 15 dicembre 1984, n. 225 del 20 dicembre 1984, n. 30401 del 18 dicembre 1984, n. 35060 del 13 dicembre 1984, n. 10739 del 23 novembre 1984 e n. 4804 del 14 novembre 1984;

Preso atto che non risulta pervenuto il rendiconto del terzo trimestre 1984 della regione Basilicata;

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1984, n. 104135, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il primo trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 8.153.875.000.000;

Ravvisata la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrante del presente decreto — i predetti importi sia del primo trimestre 1984 che del corrente primo trimestre 1985 al fine di rendere omogenee e comparabili le quote assegnate per lo stesso titolo nel 1984 e nel 1985;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) »;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 »;

Ritenuto necessario provvedere per il primo trimestre 1985 all'assegnazione della somma complessiva di L. 9.515.125.000.000, evidenziato nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la somma complessiva di L. 9.496.763.500.000, come risulta determinata nella colonna n. 13 dell'allegato prospetto, sulla base delle assegnazioni trimestrali del primo trimestre 1985, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del terzo trimestre 1984 e per la regione Basilicata, sulla base delle corrispondenti assegnazioni del primo trimestre 1984, come appaiono riportati nella colonna 12 del citato prospetto, subordinando l'erogazione dell'importo di L. 18.361.500.000 rimasto da pagare alla regione Basilicata alla presentazione del rendiconto del terzo trimestre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1985, l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000, riportato nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1, per attività, funzioni e misure indicate accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, rispettivamente, nelle colonne numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del citato prospetto.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985, per l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000 ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 9.496.763.500.000 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 13 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1985
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 153

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE

DETERMINAZIONE QUOTE I° TRIMESTRE 1985

(in migliaia di lire)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Attività assistenziali finanziate a parametro capitaro				
	Assistenza di base Col. 1	Farmacaceutica Col. 2	Specialistica Col. 3	Altra assistenza Col. 4	Igiene e prevenzione Col. 5
Piemonte	47.483.750	117.182.500	40.535.250	15.201.000	33.760.750
Valle d'Aosta	1.213.250	2.945.250	1.022.000	385.750	864.250
Lombardia	95.170.250	230.798.250	79.958.750	30.083.750	67.744.000
Provincia autonoma di Bolzano	4.639.000	11.302.750	3.904.750	1.460.250	3.293.250
Provincia autonoma di Trento	4.755.750	11.722.250	4.049.750	1.514.500	3.379.500
Veneto	46.773.250	115.600.000	39.857.000	14.839.250	33.231.000
Friuli-Venezia Giulia	13.179.500	32.882.250	11.364.750	4.253.750	9.358.500
Liguria	19.185.500	47.903.000	16.583.750	6.229.750	13.632.250
Emilia-Romagna	42.374.750	105.001.750	36.359.000	13.664.750	30.113.000
Toscana	38.433.250	96.143.500	33.200.000	12.402.750	27.286.250
Umbria	8.729.000	21.877.000	7.539.750	2.804.750	6.198.250
Marche	15.254.500	38.155.500	13.151.000	4.893.000	10.825.500
Lazio	54.221.000	133.203.250	45.954.500	17.132.750	38.523.250
Abruzzo	13.288.750	33.410.250	11.474.250	4.235.000	9.417.750
Molise	3.572.000	9.050.500	3.104.750	1.143.250	2.527.000
Campania	59.896.000	148.194.500	50.781.750	18.649.500	42.387.000
Puglia	42.517.500	105.444.000	36.151.250	13.292.250	30.071.750
Basilicata	6.612.500	16.526.250	5.666.000	2.083.000	4.682.000
Calabria	22.606.250	56.567.000	19.368.750	7.101.000	15.986.000
Sicilia	53.939.250	135.390.500	46.406.500	17.052.750	38.146.500
Sardegna	17.405.500	43.199.750	14.816.500	5.452.250	12.322.250

(in migliaia di lire)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Attività assistenziali a finanziamento differenziato					Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13			
	Ospedaliera	Guardia medica	Veterinaria		Spese generali					Totale assegnazioni I trimestre 1985	D.M. 19-1-1984 n. 104135 G.U. n. 55 del 24-2-1984 Assegnazioni I trimestre 1984	Totale erogazioni Art. 6 - L. 7-8-82, n. 526
			Assegnazione trimestrale	Di cui per profilassi obbligatoria vaccinale								
Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13				
Piemonte	427.553.500	4.440.750	5.035.000	459.500	35.671.500	726.864.000	611.739.750	726.864.000				
Valle d'Aosta	9.899.250	453.750	340.750	16.500	882.750	18.007.000	14.234.500	18.007.000				
Lombardia	838.295.500	4.898.250	7.146.250	1.520.500	69.888.000	1.423.983.000	1.222.819.500	1.423.983.000				
Provincia autonoma di Bolzano	39.142.750	931.500	397.750	71.750	3.345.250	68.416.750	60.147.000	68.416.750				
Provincia autonoma di Trento	47.152.250	927.500	402.500	37.500	3.466.750	77.370.750	70.505.250	77.370.750				
Veneto	457.132.500	3.399.000	3.168.500	673.000	35.682.500	749.683.000	649.594.750	749.683.000				
Friuli-Venezia Giulia	149.335.750	1.564.500	894.000	129.500	10.555.000	233.388.000	207.457.000	233.388.000				
Liguria	210.903.750	1.021.250	676.250	22.250	15.544.500	331.680.000	299.559.250	331.680.000				
Emilia-Romagna	448.970.750	3.918.000	5.132.250	848.000	33.889.250	719.423.500	614.782.250	719.423.500				
Toscana	381.759.250	4.534.500	1.858.250	160.500	29.340.000	624.957.750	546.773.500	624.957.750				
Umbria	82.397.250	1.544.250	880.500	217.750	6.728.000	138.698.750	118.503.750	138.698.750				
Marche	147.687.500	1.813.750	1.713.000	170.000	11.539.500	245.033.250	216.258.250	245.033.250				
Lazio	600.356.500	3.243.500	2.431.750	251.750	40.921.250	935.987.750	808.884.750	935.987.750				
Abruzzo	117.466.500	1.675.000	2.052.500	109.250	9.970.750	202.990.750	172.240.500	202.990.750				
Molise	31.151.250	657.750	532.750	28.000	2.666.250	54.405.500	40.100.750	54.405.500				
Campania	526.964.500	2.876.250	2.543.750	124.750	42.118.250	894.411.500	767.938.500	894.411.500				
Puglia	356.987.250	3.721.750	1.758.750	114.500	30.454.000	620.398.000	530.765.000	620.398.000				
Basilicata	49.273.500	1.319.250	681.750	81.750	4.472.500	91.316.750	72.955.250	72.955.250				
Calabria	175.882.500	2.675.750	1.626.750	148.500	15.588.750	317.402.750	276.548.500	317.402.750				
Sicilia	448.116.250	4.759.250	2.748.500	245.750	38.493.250	785.052.750	639.487.750	785.052.750				
Sardegna	144.821.750	3.374.500	1.729.000	535.750	12.532.000	255.653.500	212.579.250	255.653.500				
Totale	5.691.250.000	53.750.000	43.750.000	5.966.750	453.750.000	9.515.125.000	8.153.875.000	9.496.763.500				

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo componenti, in Genova: Divisione generazione energia (DGE), comprensiva dello staff di settore con sedi in Genova-Sampierdarena, Genova-Campi, Genova-Fegino; Divisione Breda generazione vapore (DBGV), con sede e stabilimento in Milano; stabilimento di Monfalcone, in Monfalcone (Gorizia); Divisione italtrafo trasformatori (D.T.F.), con sede in Genova e stabilimenti in Pomezia (Roma) e Milano, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.C.M., con sede e stabilimento in Lodi (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivis, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, con sede in Costa Volpino (Bergamo) e stabilimenti in Gianico e Artogne (Brescia), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie Pasotti, con sede e uffici in Brescia e stabilimenti in Brescia, Prevalle, Sabbio Chiese e Provaglio Val Sabbia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tilane tessile S.p.a., con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Solvay & C., società anonima, sede dirigenziale di Milano, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imaf S.n.c., con sede e stabilimento in Quinzano d'Oglio (Brescia), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tintoria Moretti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Briosco (Milano), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dall'Cott - Filatura di Cossirano S.r.l., con sede e stabilimento in Cossirano (Brescia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ercole e Carlo Raimondi S.a.s., con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, uffici di Milano, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessil Bellora, con sede e stabilimento in Albizzate (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Martelli elettrotecnica italiana S.p.a., con sede e stabilimento in S. Giuliano Milanese (M.lano), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Medici e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Masoneilan, con stabilimento in Casavatore (Napoli) ed ufficio commerciale di Milano, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, con sede in Milano e stabilimenti in Gallarate (Varese) e Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, r. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stabilimento industriale Singer, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fitre S.p.a., con sede in Magenta e stabilimento in Milano, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera del Sole, con sede legale e stabilimento in Sora (Frosinone) e sede amministrativa in Assago (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurest Italia (appalti servizi mensa ristoranti aziendali), con sede in Roma, unità operativa stabilimento Fiat auto S.p.a., con sede in Desio (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smalterie lombarde (in amministrazione controllata dal 10 luglio 1984), con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Cuggiano (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trojsi, con sede e stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jupe sport, con sede e stabilimento in Corbetta (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Union Carbide Italia, uffici di Milano e stabilimento di Forno Allone (Brescia), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli, con sede legale Valdarno (Vicenza), unità Pettinatura con stabilimento ed uffici in Mortara (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Truzzi prefabbricati, con sede e stabilimento in Poggio Rusco (Mantova), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stecomer S.p.a., con sede e stabilimento in Lesmo, località Gerno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Streparava S.p.a., con sede e stabilimento in Adro (Brescia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Agreste S.p.a., con sede in Gambara (Brescia), stabilimenti in Rovato e Prevalle (Brescia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia, sede di Milano e unità di Monza (Milano), Torino, Roma, Catania, Genova, Pescara e Cagliari, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria metalli e E. Becchetti & C., con sede e stabilimento in Bedizzole (Brescia), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coprel, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Jokenz, con sede e stabilimento in Sorisole (Bergamo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosmec - Costruzioni meccaniche e lavorazioni speciali, con sede e stabilimento in Godiasco (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grove Valve Systems S.p.a., con sede e stabilimento in Ospiate di Bollate (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stabilimento industriale Singer, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Motor Junior, con sede e stabilimento in Garlasco (Pavia), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aros S.p.a., con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria laterizi Pastore, con sede e stabilimento in Pizzale (Pavia), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura E. Tosi, con sede in Milano, stabilimento ed ufficio in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Inveruno (Milano), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Bozzolo e Quistello (Mantova), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sabo, con sede e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cititalia, con sede e stabilimento in Zingonia di Ciserano (Bergamo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valitalia di Ciconola (Pavia), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Valcalepio, con sede in Credaro (Bergamo) e stabilimento in Castelli Calepio (Bergamo), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimento in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magnex, con sede in Milano, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Castellana, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.S.A. di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fracchia Evasio, con sede in Mesero (Milano) e stabilimenti in Mesero e Magenta (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Pagnoni di Monza (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fisca di Bosi Fioravanti Massimo, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICEB - Tecnacchio, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Culin Rodolfo, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone, con sede e stabilimento in Bollate (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Pozzi, con sede e stabilimento in Besnate (Varese), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.M.R. S.p.a., con sede e stabilimento in Dello (Brescia), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Ernesto Portesi, con sede e stabilimento in Rezzato (Brescia), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Isam S.r.l., con sede e stabilimento in Verderio Superiore (Como), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche di Iseo (Brescia), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fap Praticus S.p.a., con sede e stabilimento in Graffignana Lodigiana (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Peduzzi Maitex S.p.a., sede di Milano e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese) e Garbagnate Milanese (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Vimercate (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crippa & Berger, con sede in Milano e stabilimento in Zingonia (Bergamo) ed uffici vendita di Milano, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caccia di Busto Garolfo (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bertuetti S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
11120	Anelli Carpentier per vulvoplastica mitrale e tricuspide .	Seda	16- 7-1984
11156	Linea arteriosa per emodialisi	Far Italia	20- 7-1984
11157	Linea venosa per emodialisi	Far Italia	20- 7-1984
11209	Sanagens mod. Charlie	Loren	27-11-1984
11211	Sanagens mod. Grillo	Loren	30-12-1984
11226	Sanagens mod. Polly	Loren	27-11-1984
11337	Sanagens mod. Wendy	Loren	27-11-1984
11233	Cateteri di Swan-Ganz	Seda	18-10-1984
11235	Cateteri di Fogarty	Seda	20- 7-1984
11462	Ginecofil cannula	Biagini	27-11-1984
11499	Forhans special dentifricio	Uragme	3-12-1984
11501	Forhans special collutorio	Uragme	15- 9-1984
11643	Ico-D CE 25	Ico Mascia	20-12-1984
11649	Rid' Jon collutorio	Ogna	6-12-1984
11675	Lactacid sapone acido	Midy	18-10-1984
11676	Rendell plus	Uragme	10- 7-1984
11679	Ratcid Z	Ratticida veneta	20- 7-1984
11695	Cannula intravenosa	Seda	18-10-1984
11832	Oxipure	Cerden	5-10-1984
11874	Tubo endotracheale mono-uso Softway-Sensiv	Gruppo Lepetit IT	3- 9-1984
11878	Silvian antiparassitario poliv. giardinaggio aerosol	Fertimont	18-10-1984
11934	Tubo collegamento monometro	Seda	15- 9-1984
11946	App. acustico retroauricolare S 325	Mawill	20- 7-1984
11947	App. acustico retroauricolare K 210	Mawill	20- 7-1984
11948	App. acustico retroauricolare K 260	Mawill	15- 9-1984
11949	App. acustico retroauricolare K 240	Mawill	20- 7-1984
11987	Mikroquat NF	Soilax	15- 7-1984
12005	Icobenz 10	Ico Mascia	18-10-1984
12008	Cerox med	Corsel	27-11-1984
12080	Aiuflor Z 25	Terranalisi	18-10-1984
12090	Dicusat M	Chimiberg	18-10-1984
12091	Bakis	Mirato nuova	27-11-1984
12103	Regolatore flussohelix	Seda	18-10-1984
12104	Perfusore isoflux	Seda	18-10-1984
12109	Valgus korrekta orthoflex polacchini estivi	Cometa	18-10-1984
12110	Pianus korrekta orthoflex	Cometa	18-10-1984
12111	Valgus korrekta orthoflex	Cometa	18-10-1984
12121	App. acustico retroauricolare PP 880	Mawill	15- 9-1984
12122	App. acustico retroauricolare AM 678	Mawill	15- 9-1984
12123	Cannula vaginale didica	Uniderm	14- 9-1984
12184	Elastepel	Hobama	16-10-1984
12190	Zep amine	Chem cres	18-10-1984
12222	Icohspital	Ico Mascia	20- 7-1984
12237	Cerox White med	Corsel	27-11-1984
12238	Cerox T.N.T. med	Corsel	27-11-1984
12395	Combat in	Shell	18-10-1984
12459	Apheresis Kit	Travenol	3- 9-1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
12478	Toxol-C polvere	Fivat	6-12-1984
12484	Maled	Colkim	18-10-1984
12491	Basiron crema	Boehringer Ingelheim	15- 9-1984
12492	Basiron gel 10 %	Boehringer Ingelheim	15- 9-1984
12494	Basiron gel 5 %	Boehringer Ingelheim	15- 9-1984
12495	Ratcid B	Ratticida veneta	20- 7-1984
12516	Isogerm inodore	Cofarm	18-10-1984
12631	Meadox Dardik biograft	Sorin biomedica	18-10-1984
12641	Lady septic	Lapini S.	16- 7-1984
12644	Lady candulette vaginali antifecondative	Candioli	15- 9-1984
12650	Mesurool lumache	Bayer	5-10-1984
12654	120 T	Linaxco	20-12-1984
12655	120 D	Linaxco	20-12-1984
12656	90 PP	Linaxco	20-12-1984
12689	Nurelle CD	Bianchedi	10- 7-1984
12691	Rec 83	Farmoplant	5-10-1984
12701	Defend plus collutorio	Colgate Palmolive	10-12-1984
12709	Catgut sterile	Bruneau	5-10-1984
12715	Vaginal - TIP - 2	S.O. Far.	10- 7-1984
12716	Vaginal - TIP - 1	S.O. Far.	10- 7-1984
12717	Cetol med	Visconti di Modrone	15-12-1984
12719	Ratox	Mormino	26-10-1984
12737	Micolor	Terranalisi	18-10-1984
12738	Antofol	Terranalisi	18-10-1984
12753	Maneb giardino	Terranalisi	20- 7-1984
12754	Ratall	Farmoplant	5-10-1984
12756	Lumaver	Ratticida veneta	20- 7-1984
12758	Dulcilarmes soluz. oftalm.	I.S.F.	5-10-1984
12759	Uni - Cath	Miramed	16- 7-1984
12761	Miracath X	Miramed	16- 7-1984
12788	PS 024053	Gambro Soxil	3- 9-1984
12789	Ambu Mark 2	Gambro Soxil	3- 9-1984
12790	PS 023890	Gambro Soxil	3- 9-1984
12791	PS 024401	Gambro Soxil	3- 9-1984
12792	PS 024471	Gambro Soxil	3- 9-1984
12793	PS 024006	Gambro Soxil	3- 9-1984
12814	PSB/26 polvere	Boehring biochemia Robin	16- 7-1984
12815	Flu-stop	Sister	3- 9-1984
12857	Pesguard NS 10/5 EC	Sumitomo	26-10-1984
12858	Toperat	B.D.F.	3- 9-1984
12859	Pesguard NS 20/10 EC	Sumitomo	26-10-1984
12866	Polyclens	Farmila	16- 7-1984
12875	Ratticida Murex 20	Rodex	5-10-1984
12878	Entom shampoo	Dinacren	3- 9-1984
12879	Entom lozione	Dinacren	3- 9-1984
12896	Dequosan gola	Eurospital Pharma	5-10-1984
12897	Hydrosal	Allergan	16- 7-1984
12907	Sistema Pharm-Aide	Lab. Don Baxter	16- 7-1984
12913	Antilumaca giardini	Siapa	26-10-1984
12915	Cannula per conversazione Pitt Trach	Kontron	18-10-1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
12931	Frixen polvere	Bayer	18-10-1984
12932	Frixen compresse	Bayer	18-10-1984
12934	Novalcol medical	Chemical Z.C. italiana	5-10-1984
12938	Esocid PU	Esoform	3- 9-1984
12946	Kabat	Zoecon Italia	26-10-1984
12947	Steril indolor pronto	Guen	20- 7-1984
12953	Introduttore perc. desilets Hoffman	C. Bard	26-10-1984
12954	Cateteri cardiov. IN Woven Dacron	C. Bard	7-11-1984
12955	Dentosan fluoro	Pagni	18-10-1984
12956	Adattatore per shunt SP B/2	Hospital Dasco	17-11-1984
12960	Indotrin LP	I.N.D.I.A.	20- 7-1984
12963	Reloxyl plus 10 sapone	Lab. ric. dermocosmetiche	16- 7-1984
11964	Reloxyl plus 10 gel	Lab. ric. dermocosmetiche	16- 7-1984
12971	Terufusion filtri antibatterici	Terumo	20- 7-1984
12972	Hicaliq	Terumo	20- 7-1984
12973	Terufusion rubinetto a tre vie	Terumo	20- 7-1984
12974	Set AVF tipo Y	Terumo	20- 7-1984
12975	Safeed	Terumo	20- 7-1984
12976	Serflo catetere I.V.H.	Terumo	20- 7-1984
12977	Terufusion set infusione	Terumo	20- 7-1984
12978	Catetere coassiale doppio flusso	Terumo	20- 7-1984
12979	Epineed	Terumo	20- 7-1984
12991	Flebaset volumetrico	Sis-Ter	18-10-1984
12995	Pustic	Arkofarm	3- 9-1984
12996	Ectoshamp	Arkofarm	3- 9-1984
12998	Elettrodo endocardico S 80	Sorin	15- 9-1984
12999	Elettrodo endocardico S 90	Sorin	15- 9-1984
13000	Elettrodo endocardico S 100	Sorin	15- 9-1984
13001	Von hippel-tector PDS-100	Sorin	26-10-1984
13002	Protesi aorto-valv. con valvola cardiaca disco-oscillante in pi- rocarbonte	Sorin	15- 9-1984
13006	Icopiuma fazzoletti	Chemical Z.C. italiana	5-10-1984
13007	Bioset Y 6333	Mediplast	15- 9-1984
13010	Basiment 475	Unitecta italiana	26-10-1984
13011	Valvole cardiache biolog. aortiche e mitraliche	Iris	10- 7-1984
13012	Cateteri Succlavia Seldiflex	Cremafoli	10- 7-1984
13014	Furium polvere	Ravizza	10- 7-1984
13019	Baycor spray	Bayer	15-12-1984
13020	Baycor F	Bayer	15-12-1984
13022	Baksin	Me-Farm	5-10-1984
13023	Baksin alcolico	Me-Farm	5-10-1984
13024	Ecosin	Me-Farm	5-10-1984
13025	Mod. 115 PP	Centro acust. sordità	16- 7-1984
13026	Mod. 123 V	Centro acust. sordità	16- 7-1984
13028	Mod. 115 W AGC OW	Centro acust. sordità	16- 7-1984
13031	R - 40 A	Labor. Giusto	20- 7-1984
13034	R - 40	Labor. Giusto	16- 7-1984
13037	Cerotto elastico medicato linea F	A.C.R.A.F.	3- 9-1984
13038	Cerotto « non tessuto » medicato linea F	A.C.R.A.F.	3- 9-1984
13039	Cerotto plastico medicato linea F	A.C.R.A.F.	3- 9-1984
13040	Disty alcoolico cutaneo	A.C.R.A.F.	16- 7-1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13041	Disty ambiente .	A.C.R.A.F.	16- 7-1984
13042	Disty ambiente vet .	A.C.R.A.F.	16- 7-1984
13043	Intim gine	Iema	3- 9-1984
13059	Ammon - 10	Ibe	20-12-1984
13060	Larvotox	Leica	10-12-1984
13067	Medicut-T cannulateflon-radiopaca .	Danieli	20-12-1984
13070	Flortis olio bianco .	Orvital	17-11-1984
13071	Duploject	Immuno	20-12-1984
13072	Raid piastrine B 2	Johnson Wax	17-11-1984
13073	Rexiclor - S	Esoform	17-11-1984
13074	CL 55	Gambini	5-10-1984
13075	Kriss formiche e insetti striscianti . .	Brill	5-10-1984
13076	CL 44	Gambini	5-10-1984
13078	Muri-Brom	Ig. Eco	17-11-1984
13080	CL 33	Gambini	5-10-1984
13082	CL 11	Gambini	5-10-1984
13084	Mixieva	Miramed	5-10-1984
13086	Rembo	Copyr	26-10-1984
13087	K 303 detergente disinfettante	Sabah	26-10-1984
13088	Dixter KX	Sabah	26-10-1984
13089	Chimbiol	Chimifarm	20-12-1984
13092	Linee venose BSH/2V6	Hospal Dasco	6-12-1984
13093	Serbatoi per cardiostomia semplici e con filtro .	I.R.I.S.	15- 9-1984
13094	Sets di tubi per perfusione usati in circolazione extracorporea per interventi di cardiocirurgia a cuore aperto	I.R.I.S.	15- 9-1984
13095	Regu-Flo	Cremafoli	15- 9-1984
13096	Siringa linea F	A.C.R.A.F.	18-10-1984
13097	Handdisinfectant	A.C.R.A.F.	12-11-1984
13099	RD 11	Dimo	12-11-1984
13100	MD 20	Dimo	12-11-1984
13101	Rubinetti Cobc	Medas	16-10-1984
13102	Raccordi	Bellco	17-11-1984
13103	Securest	Kollant	26-10-1984
13105	NO - One	Kollant	26-10-1984
13106	Guarditox	Kollant	26-10-1984
13107	Cateteri Baldwedee electro catheter corp.	Medas	26-10-1984
13109	Kado	Copyr	26-10-1984
13111	Dobar	Copyr	26-10-1984
13112	Sonda duodenale-stomaco e sonde nutrimento	Christa - Rozza	26-10-1984
13113	Timpest	Mazzoni	17-11-1984
13114	Shunt peritoneo venoso Denver biolaterals	Medas	26-10-1984
13115	Cateteri polietilene radiopachi torsione controllata	Medas	26-10-1984
13116	Roditan 9	Bimex	26-10-1984
13117	Cateteri gastrici Andersen	Medas	26-10-1984
13118	Roditan CB	Bimex	26-10-1984
13119	BT 100 spirale riscald.	Dideco	5-10-1984
13120	BL 217/05704	Bellco	17-11-1984
13121	Cateteri polietilene radiopachi	Medas	26-10-1984
13122	Catetere con palloncino per occlusione	Medas	26-10-1984
13123	BL 218/05705	Bellco	17-11-1984
13124	BT 293	Dideco	5-10-1984

numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13125	BT 072	Dideco	5-10-1984
13126	APD drainage catheter set e Vansonnerberg sum	Medas	26-10-1984
13127	BT 060	Dideco	5-10-1984
13128	Raid piastrine	Johnson Wax	17-11-1984
13129	BT 036	Dideco	5-10-1984
13130	Blitt	Medas	26-10-1984
13131	Risan	Firma	5-10-1984
13132	Mini initiales	Oticon	26-10-1984
13133	Tubi monitoraggio a pressione con connettore Luer-Lock	Don Baxter	17-11-1984
13134	Zetatrè P	Firma	5-10-1984
13135	Evermed e Hickman evermed	Medas	26-10-1984
13136	Pompa impiantabile	Medas	26-10-1984
13137	Aroquat	Firma	5-10-1984
13138	Initiales 1	Oticon Italia	26-10-1984
13139	Rep 80	Ital-Agro	5-10-1984
13140	Catetere angiografia electro catheter corp.	Medas	26-10-1984
13141	Ossigenatore Cobe CML	Medas	26-10-1984
13142	E 28 A	Oticon	26-10-1984
13143	BF 119	Bieffe	10-12-1984
13144	Floreden insetticida liquido	Carnation	26-10-1984
13145	Raid piastrine A	Johnson Wax	17-11-1984
13146	Cateteri stimolatori electro catheter corp.	Medas	26-10-1984
13147	Redovac	Byk Gulden Italia	16-10-1984
13148	Asahi hemofilter pan	Sifra	5-10-1984
13149	Insekten killer topical	Lang Gabriella	6-12-1984
13150	Solutran set CF	Pierrel Hospital	18-10-1984
13151	Catgut discoflac	Distrex	5-10-1984
13152	Catgut dry cat SSC	Distrex	5-10-1984
13153	Off 30	Johnson Wax	17-11-1984
13154	Off 50	Johnson Wax	17-11-1984
13155	Tayrat	Tandoi	16-10-1984
13156	Metriflo	Miramed	5-10-1984
13161	Madi 50 E	Copyr	26-10-1984
13162	Blow	Copyr	26-10-1984
13163	Sonde respiratorie	Medas	17-11-1984
13164	Catetere termidiluzione electro catheter corp.	Medas	17-11-1984
13165	Catetere embolectomia	Medas	17-11-1984
13166	Isomil	Ital-Agro	5-10-1984
13170	Protesi vascolari rette e biforcute tipo LP-MP	I.R.I.S.	18-10-1984
13171	Set anestesia epidurale continua	Cremafoli	18-10-1984
13182	Iodomaster	Formaster	6-12-1984
13183	Silver Nova - T	Geymonat sud	3-12-1984
13184	Linee arteriose emodial. mod. AK10-CA22-BSM2-CA12-EXCA9	Hospal Dasco	6-12-1984
13185	Lacrisert	Merck Sharp & Dohme	27-11-1984
13186	Set per succlavia	Parke Davis	16-11-1984
13187	Novalon	Parke Davis	18-10-1984
13188	Vaas 2 spray	Vaas	20-12-1984
13189	Vaas 1	Vaas	20-12-1984
13190	Catetere Medicut con linea radiopaca	Danieli	20-12-1984
13191	Connettore A Y	Danieli	20-12-1984
13192	Tubo drenaggio Yeate	Seda	10-12-1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13194	Cuniacar	Chifa	17-11-1984
13197	Sherley's Canker powder	Chifa	17-11-1984
13198	Rubinetti a tre vie (doppi o tripli)	Don Baxter	26-10-1984
13199	Dialtrate	Don Baxter	26-10-1984
13201	Freka	Eurospital Pharma	26-10-1984
13202	Sacca riserva venosa	Terumo	10-12-1984
13204	Portainer	Terumo	10-12-1984
13229	Deflo S	Health supplies	26-10-1984
13230	Accudamic (ADN-02)	Abbott	26-10-1984
13231	Mylaget	Esoform	17-11-1984
13233	Transducer Dome	Abbott	26-10-1984
13234	Taski-DS-2000	Unil-It	15-12-1984
13238	Mosquito 123	Valeggia	5-10-1984
13239	Dispositivo linfografia	Valeggia	5-10-1984
13240	Cateter anestesia peridurale	Valeggia	5-10-1984
13241	Pedia-Perf	Valeggia	5-10-1984
13248	Vascutek	Pacesetter	26-10-1984
13249	Rubinetto deviatore in plastica a due vie exacta	Movi	17-11-1984
13273	Icoset trasfusione	ICO	26-10-1984
13274	Icoset infusione	ICO	26-10-1984
13281	Prakformio plus	Vincenzoni chimicart-plast	10-12-1984
13286	Wallside 250	Diversey	27-11-1984
13287	Flyside 150	Diversey	27-11-1984
13290	Spira spray residuale	Zobebe	17-11-1984
13292	Soquat	Sochil	17-11-1984
13293	Piastrina zanzarifuga spira plus	Zobebe	17-11-1984
13294	Deomic	Controlchemi	10-12-1984
13295	Kemiquat	Kemika	10-12-1984
13296	BL 304/03762 pivipol	Bellco	27-11-1984
13297	BL 304/03762	Bellco	27-11-1984
13298	BL 304/03732	Bellco	27-11-1984
13299	BL 304/03501 pivipol	Bellco	27-11-1984
13300	BL 304/03732 pivipol	Bellco	27-11-1984
13301	BL 304/03501	Bellco	27-11-1984
13305	Terbutin	Industrialchimica	10-12-1984
13306	Diferat	Kollant	17-11-1984
13308	Rotryn 50	I.N.D.I.A.	17-11-1984
13316	Primal	Kollant	17-11-1984
13317	Zero	Esoform	17-11-1984
13318	Speedy	Kollant	17-11-1984
13319	Bromakol	Kollant	17-11-1984
13320	Mylagen spray	Esoform	17-11-1984
13321	Megakol	Kollant	17-11-1984
13322	Plus polvere	Kollant	17-11-1984
13324	Kolmax	Kollant	17-11-1984
13325	Prior-Dione	Esoform	17-11-1984
13326	Prior-Brom	Esoform	17-11-1984
13338	Jodasept	Firma	17-11-1984
13340	Plexufix	B. Braun	20-12-1984
13343	Sacche per sangue JMS	Chirurgica	20-12-1984
13360	Polyhydron	Hydron Italia	10-12-1984

MINISTERO DELLE FINANZE**Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali**

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.864.000, dovuto dalla S.a.s. Co.So.Pa., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 99.042.000, dovuto dalla S.n.c. Dea confezioni di De Berardinis Ercole & C., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Teramo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 114.785.600, dovuto dalla S.r.l. Fonderie Conforti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Parma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1000)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 14/6354, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 227.445.440, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 232.656.956, iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Alex Cotton.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(987)

REGIONE TOSCANA**Aggiornamento delle analisi chimica e batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Corona »**

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 14069 del 17 dicembre 1984, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la Reali Flaminio e Figli S.p.a., con sede nel comune di Calci, via delle Sorgenti, 36, e stabilimento di produzione nel comune di S. Giuliano Terme (Pisa), ad aggiornare l'analisi chimica e chimico fisica nonché

quella batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Corona » già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, confezionata sia come sgorga dalla sorgente che addizionata di gas acido carbonico, con decreto ministeriale n. 697 del 20 maggio 1959 e decreto ministeriale n. 2101 del 5 marzo 1981.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera numero 14069 del 17 dicembre 1984 ed i recipienti dell'acqua minerale « Corona » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

(849)

REGIONE LOMBARDIA**Approvazione del piano regolatore generale del comune di Brumano**

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Con la medesima deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni al suddetto piano:

deliberazione 19 dicembre 1984, n. 46381: comune di Brumano (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 marzo 1983, n. 7 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 agosto 1983, n. 35).

(1025)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Paderno Dugnano e Godiasco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese, esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 19 dicembre 1984, n. 46382: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 dicembre 1983, n. 196, integrata con deliberazione consiliare 5 ottobre 1984, n. 152);

deliberazione 18 dicembre 1984, n. 46383: comune di Godiasco (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 febbraio 1984, n. 35).

(1026)

PROVINCIA DI BOLZANO**Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano****LA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40;

Esaminato lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche nel territorio della provincia di Bolzano, compilato dall'ufficio acque pubbliche e fonti di energia;

Sentito il relatore, a voti unanimi legalmente espressi;

Delibera

di approvare l'unito schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano, che fa parte integrante della presente deliberazione, e di ordinare la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Bolzano, addì 14 gennaio 1985

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: ROMEN

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1/c	Sorgente in p.f. 331 C.C. Valles . . .	Rio di Valles n. 919 dell'elenco acque pubbliche della provincia di Bolzano	Rio Pusteria	Fino allo sbocco
2/c	Sorgenti in p.f. 178 C.C. Valles . . .	Rio di Valles n. 919 E.AA.PP.-BZ	Rio Pusteria	Fino allo sbocco
3/c	Sorgenti in p.f. 36/1 C.C. Valles . . .	Rio di Valles n. 919 E.AA.PP.-BZ	Rio Pusteria	Fino allo sbocco
4/c	Sorgente in p.f. 26/1 C.C. Valles . . .	Rio di Valles n. 919 E.AA.PP. BZ	Rio Pusteria	Fino allo sbocco
5/c	Sorgente in pp.ff. 403/1 - 404/1 C.C. Rio Pusteria	Rio di Valles n. 919 E.AA.PP.-BZ	Rio Pusteria	Fino allo sbocco
6/c	Sorgente denominata « Wechselwasser » in p.f. 1957 C.C. Laion	—	Laion	Fino allo sbocco
7/c	Sorgente denominata « Prato Pontives » in p.f. 1952/1 C.C. Laion	—	Laion	Fino allo sbocco
8/c	Sorgente denominata « Prato Verdröll » in p.f. 1976 C.C. Laion	—	Laion	Fino allo sbocco
9/c	Sorgente in p.f. 949 C.C. Prati	—	Val di Vizze	Fino allo sbocco
10/c	Sorgente in p.f. 952 C.C. Prati	—	Val di Vizze	Fino allo sbocco
11/c	Sorgente denominata « Fontana fred-da » in p.f. 1089 C.C. Prati	Rio Vizze n. 967 E.AA.PP. BZ	Val di Vizze	Fino allo sbocco
12/c	Sorgenti denominate « Saxil », « Brait-tal » e « Leabeltal » in p.f. 124/1 C.C. Tunes	—	Vipiteno	Fino allo sbocco
13/c	Sorgente in p.f. 524 C.C. Vandoies . . .	Fiume Rienza n. 248 E.AA.PP.-BZ	Vandoies	Fino allo sbocco
14/c	Sorgente in p.f. 1791 C.C. Scaleres . . .	Rio Scaleres n. 1166 E.AA.PP. BZ	Varna	Fino allo sbocco
15/c	Sorgente denominata « Moosquelle » in p.f. 5570 C.C. Sarentino	Rio Valdurna n. 1290 E.AA.PP. BZ	Sarentino	Fino allo sbocco
16/c	Lago del Pesce	Rio Valsura n. 2195 E.AA.PP. BZ	Ultimo	Fino allo sbocco
17/c	Sorgente denominata « Stefansknot » in p.f. 1006/1 C.C. Morter	Rio Pliima n. 2096 E.AA.PP. BZ	Laces	Fino allo sbocco
18/c	Sorgente in p.f. 2172 C.C. Martello . . .	—	Martello	Fino allo sbocco
19/c	Sorgenti denominate « Amesauer » in p.f. 2342/1 C.C. Parcines	Rio Tel n. 1703 E.AA.PP.-BZ	Parcines	Fino allo sbocco
20/c	Sorgente in p.f. 6/1 C.C. Monte Tramontana	Fiume Adige n. 1 E.AA.PP.-BZ	Silandro	Fino allo sbocco
21/c	Sorgente in p.f. 3738/1 C.C. Lasa	Fiume Adige n. 1 E.AA.PP.-BZ	Lasa	Fino allo sbocco
DECLASSIFICAZIONE DALL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO				
22/c	Fossa di Postal C.C. Postal n. 1435 E.AA.PP.-BZ	—	Postal	—

Visto, il presidente della giunta provinciale: MAGNAGO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi a trenta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, a ventidue posti (elevati a novantadue) di segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro ed a diciannove posti (elevati a trentadue) di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 1/1985 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 12 febbraio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1985, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 346, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a trenta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1982.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 1/1985 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 12 febbraio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1984, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 102, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a ventidue posti (elevati a novantadue) di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1982.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 1/1985 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 12 febbraio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1984, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 103, che approva la graduatoria del concorso, per titoli, a diciannove posti (elevati a trentadue) di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1982.

(1028)

ERNESTO LUPO, direttore

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico nel ruolo della quarta qualifica funzionale degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale del 3 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 1985, già prevista per il giorno 28 febbraio 1985, è rinviata a data da destinarsi, causa il rilevante numero delle domande pervenute e la conseguente necessità di reperire idonei locali.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 29 aprile 1985 verrà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova suddetta.

(962)

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige al concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Campobasso. (Concorso pubblicato nella « *Gazzetta Ufficiale* » n. 31 del 5 febbraio 1985).

Nel decreto del Presidente della Corte dei conti in data 28 dicembre 1984, con il quale è stato indetto il concorso indicato in epigrafe, all'ottavo comma delle premesse, dove è scritto: « Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 784 », leggesi: « Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

(992)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 45 del 21 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Cremona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto, con riserva per gli interni, di capo ufficio segreteria e ad un posto, con riserva per gli interni, di capo ufficio ragioneria.

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		L.	L.
I	Abbonamento ai soli <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale.....	86.000	
	semestrale.....		48.000
II	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale.....	119.000	
	semestrale.....		66.000
III	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi ai concorsi:		
	annuale.....	114.000	
	semestrale.....		63.000
IV	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi alle specialità medicinali:		
	annuale.....	101.000	
	semestrale.....		56.000
V	Abbonamento completo ai <i>fascicoli ordinari</i> , agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:		
	annuale.....	196.000	
	semestrale.....		110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato.....		36.000
VII	Abbonamento annuale ai <i>supplementi ordinari</i> , esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali.....		33.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario.....	500	
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	500	
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	500	
Supplemento straordinario «Collettino delle estrazioni»			
	Abbonamento annuale.....		33.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....		500
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»			
	Abbonamento annuale.....		21.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo.....		2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<i>Invio giornaliero</i>	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine.....	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.....	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata.....	L. 1.000	1.300
<i>Invio settimanale</i>	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna.....	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.....	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata.....	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale.....	L. 77.000
Abbonamento semestrale.....	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227